

**DELIBERAZIONE 6 GIUGNO 2012  
235/2012/R/COM**

**DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLE FORNITURE RELATIVE AI SERVIZI IDRICO, ELETTRICO E GAS, PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NEI GIORNI DEL 20 MAGGIO 2012 E SUCCESSIVI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 6 giugno 2012

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (di seguito: legge 225/92);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia", convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (di seguito: decreto legge 70/11), che istituisce l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito: decreto legge 201/11), che trasferisce i poteri di regolazione tariffaria e di qualità del servizio all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 2012, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012” (di seguito: dPCM 22 maggio 2012);
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, recante “Estensione dello stato di emergenza per gli eventi sismici del 20 maggio 2012 alle province di Reggio Emilia e Rovigo” (di seguito: deliberazione 30 maggio 2012);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2001, n. 229/01 e successive modifiche e integrazioni;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità, per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08;
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2009, ARG/com 185/09, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/com 185/09);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell’art 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95, l’Autorità stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe; e che, ai sensi dell’articolo 2, comma 19, della medesima legge, l’Autorità fa altresì riferimento, per la determinazione della tariffa, ai costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
- ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, gli obiettivi generali di carattere sociale rientrano tra le finalità dell’azione amministrativa dell’Autorità in materia tariffaria, secondo gli indirizzi del Governo;
- il decreto legge 201/11, trasferendo all’Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, previsti dal decreto legge 70/11 per l’Agenzia nazionale di vigilanza delle risorse idriche, ha precisato che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila e altri comuni della regione Abruzzo il 6 aprile 2009, l’Autorità, con

deliberazione ARG/com 185/09, ha disposto agevolazioni tariffarie per le popolazioni colpite da tali eventi;

- in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato le province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012, con dPCM 22 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- con deliberazione 30 maggio 2012, il suddetto stato di emergenza è stato esteso alle province di Reggio Emilia e Rovigo;
- secondo le informazioni fornite per le vie brevi dal Dipartimento della Protezione Civile, presso le autorità competenti sono in via di definizione gli elenchi dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e dei giorni successivi (di seguito: eventi sismici del 20 maggio 2012); e che sono altresì in via di definizione provvedimenti normativi per l'introduzione di misure straordinarie a sostegno delle popolazioni interessate dai richiamati eventi sismici;
- sono pervenute all'Autorità segnalazioni, da parte di alcuni soggetti ed operatori colpiti dagli eventi sismici di cui al precedente alinea, di criticità connesse alla fornitura dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici, con particolare riferimento all'attività commerciale di fatturazione;
- in relazione alle esperienze acquisite nell'ambito di precedenti eventi calamitosi, si è evidenziato come, relativamente all'erogazione dei servizi pubblici, l'ordinata definizione e gestione di disposizioni straordinarie a favore delle popolazioni colpite è favorita dalla tempestiva sospensione dei processi connessi alla fatturazione dei servizi medesimi.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- in vista dell'emanazione dei provvedimenti normativi recanti misure straordinarie a sostegno delle popolazioni interessate dai richiamati eventi sismici, adottare un primo provvedimento d'urgenza a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012;
- in relazione a quanto sopra, sospendere i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo reti canalizzate e del servizio idrico integrato (comprensivo di ciascun singolo servizio che lo compone), emesse o da emettere a partire dal 20 maggio 2012 per le utenze situate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui al precedente alinea, come identificati dai provvedimenti delle autorità competenti (di seguito: soggetti colpiti dagli eventi sismici);
- prevedere che il presente provvedimento produca i suoi effetti a partire dalla data di adozione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti per l'identificazione dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e dei provvedimenti straordinari che verranno adottati dal Governo a sostegno delle popolazioni interessate dai richiamati eventi sismici;
- rimandare a successivo provvedimento, da emanarsi in seguito all'emanazione da parte delle autorità competenti delle richiamate disposizioni straordinarie:
  - l'indicazione della scadenza della sospensione dei termini di pagamento disposta con il presente provvedimento;
  - l'eventuale introduzione di agevolazioni di natura tariffaria;

- fare salve le iniziative volontarie, in linea con quanto disposto dal presente provvedimento, a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 da parte di soggetti che erogano i servizi pubblici sopra richiamati

## **DELIBERA**

1. di sospendere, a partire dal 20 maggio 2012, i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere, relative alla fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo reti canalizzate e del servizio idrico integrato (comprensivo di ciascun singolo servizio che lo compone) per le utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati dai provvedimenti delle autorità competenti;
2. di prevedere che quanto disposto dal precedente punto 1 si applica dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti delle autorità competenti per l'identificazione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e successivi e dei provvedimenti straordinari che verranno adottati dal Governo a sostegno delle popolazioni interessate dai medesimi eventi sismici;
3. rimandare a successivo provvedimento, da emanarsi in seguito all'emanazione da parte delle autorità competenti delle disposizioni straordinarie sopra richiamate:
  - l'indicazione della scadenza della sospensione dei termini di pagamento disposta con il presente provvedimento;
  - l'eventuale introduzione di agevolazioni di natura tariffaria;
4. di trasmettere preliminarmente il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

6 giugno 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*